

Testo coordinato del bando approvato con Decreto Dirigenziale del 23 giugno 2022 n. 12728 (pubblicato sul Burt Parte terza n. 27 del 6 luglio 2022) a seguito delle modifiche introdotte con il Decreto Dirigenziale del 29 luglio 2022 n. 15337 e con il Decreto Dirigenziale del 15/09/2022 n. 18334 (si ricorda che il seguente testo scaturisce da una operazione puramente compilativa effettuata solo al fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti amministrativi citati).

ALLEGATO A

**Disposizioni e modalità di attuazione della
Misura PRAF F.1.44 azione a) “Attivazione del Fondo per il
rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree
interne (articolo 4 bis del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111)”
Interventi sui castagneti da frutto**

Annualità 2022

INDICE

1. Finalità e Risorse	4
1.1 Finalità e obiettivi	4
1.2 Forma di sostegno e dotazione finanziaria	4
2. Requisiti di ammissibilità del beneficiario	5
2.1 Richiedenti/Beneficiari	5
2.2 Condizioni di accesso	5
2.3 Condizioni per il pagamento dell'aiuto	6
3. Interventi finanziabili e spese ammissibili.....	7
3.1 Interventi finanziabili	7
4. Condizioni di ammissibilità degli investimenti.....	8
4.1 Localizzazione degli investimenti	8
4.2 Cantierabilità degli investimenti.....	8
4.3 Limitazioni collegate agli investimenti	8
5. Massimali e minimali	9
6. Durata e termini di realizzazione del progetto.....	9
6.1 Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese.....	9
6.2 Termine finale	10
7. Spese ammissibili.....	10
7.1 Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro e costi del personale.....	11
8. Interventi/spese non ammissibili	12
9. Intensità del sostegno	13
10. Cumulabilità.....	13
11. Modalità e termini di presentazione della domanda di aiuto	14
12. Documentazione da allegare alla domanda di aiuto	15
13. Valutazione e istruttoria della domanda di aiuto	16
13.1 Criteri di selezione/valutazione	16
13.2 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento di ammissibilità.....	18
13.3 Formazione della graduatoria provvisoria.....	18
13.3.1 Gestione della graduatoria provvisoria e domande parzialmente finanziate	19
13.4 Istruttoria di ammissibilità.....	19
13.4.1 Cause di non ammissione.....	20
13.5 Fase di assegnazione	21
13.5.1 Atto per l'assegnazione dei contributi	21
13.6 Formazione della graduatoria definitiva	21
14. Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione	22

15.	Impegni del beneficiario.....	22
16.	Realizzazione e modifica dei progetti.....	24
16.1	Modifiche dei progetti.....	24
16.2	Modifica del richiedente/beneficiario.....	26
16.2.1	Procedura di modifica del beneficiario.....	26
16.3	Proroga.....	27
17.	Rendicontazione ed erogazione.....	27
17.1	Richieste accertamento delle spese sostenute e liquidazione del contributo.....	28
18.	Tempistica e fasi del procedimento.....	31
19.	Richieste e comunicazioni collegate al procedimento.....	33
20.	Rinuncia.....	33
21.	Controlli e ispezioni successivi all'erogazione del contributo.....	33
22.	Revoca e recupero del finanziamento.....	33
23.	Informativa in materia di protezione dei dati personali.....	34
23.1	Responsabile del procedimento.....	35
23.2	Obblighi di pubblicazione ex art. 35 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34.....	35
23.3	Disposizioni finali.....	36

Appendice

Elenchi consultabili e scaricabili in "*Elenchi specifici per i bandi delle misure forestali*" all'indirizzo: <http://www.regione.toscana.it/-/tipologie-di-territori-a-cui-sono-soggetti-alcuni-interventi-del-programma-di-sviluppo-rurale-2014-20>):

- **Specie facenti parte della vegetazione forestale della Toscana**
- **Indice di boscosità pari o superiore al 47% della superficie complessiva**

Elenchi consultabili e scaricabili all'indirizzo:

https://www.regione.toscana.it/documents/10180/11927265/elenco_COMUNI+AREE+INTERNE-PDF-5249762.pdf/07f87871-8cf7-4090-82af-1348b5fe2102

- **Aree interne - Elenco Comuni**

1. Finalità e Risorse

1.1 Finalità e obiettivi

La Regione Toscana con il presente bando, redatto ai sensi della Misura F.1.44 azione a) del PRAF 2022 *"Attivazione del Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne (articolo 4 bis del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111)"*, intende procedere con l'attivazione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 4bis del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con legge 12 dicembre 2019 n. 141, ed istituito nello stato di previsione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Detto Fondo prevede un sostegno a copertura dei costi sostenuti per incentivare interventi volti alla difesa e messa in sicurezza del suolo, al rinfoltimento, all'imboschimento e al rimboschimento, al fine di favorire la tutela ambientale, la gestione del paesaggio e di contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali, attuati dalle imprese agricole e forestali.

Pertanto, è prevista la concessione di un contributo in conto capitale ai progetti che rispettano quanto indicato nei paragrafi successivi e delle condizioni previste dalla normativa *"de minimis"* di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Il presente bando è stato elaborato in coerenza con le norme unionali e nazionali e regionali in materia, e in particolare ai sensi:

- del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *"de minimis"*;
- dell'articolo 4.bis del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con legge 12 dicembre 2019 n. 141, istitutivo di un Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne (di seguito *"Fondo"*);
- il decreto MIPAAF di concerto con il MiTE n. 486302 del 29 settembre 2021, che disciplina le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo;
- dei principi di cui all'art. 12 della legge n. 241/1990;
- della Delibera di Giunta n. 602 del 30/05/2022 *"L.R. 1/06; Del. CR 3/12. Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF). Attuazione misure/azioniforestali per l'anno 2022"*

L'investimento oggetto dell'agevolazione deve essere realizzato e localizzato nel territorio della Regione Toscana.

1.2 Forma di sostegno e dotazione finanziaria

Ai sensi del presente bando è prevista la concessione di un contributo in conto capitale ai progetti che rispettano quanto indicato nei paragrafi successivi e delle condizioni previste dalla normativa *"de minimis"* di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.

L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione è pari a 590.700,00 euro, così come previsto dalla DGR 602/2022 così come integrata dalla DGR n. 1023/2022, salvo ulteriori integrazioni disposte dalla Giunta Regionale¹.

Gli aiuti concessi in conformità al presente decreto, che soddisfano le condizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

¹ Capoverso modificato con il Decreto Dirigenziale del 15/09/2022 n. 18334

2. Requisiti di ammissibilità del beneficiario

2.1 Richiedenti/Beneficiari

Ai fini del presente bando sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno eventualmente concesso i seguenti soggetti:

- imprese agricole di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, singole o associate;
- imprese forestali iscritte all'Albo regionale delle imprese agricolo-forestali di cui all'articolo 13, comma 2 della L.R. 39/2000².

Tali soggetti devono soddisfare quanto previsto dal presente bando e in particolare le condizioni di accesso riportate nel successivo paragrafo "*Condizioni di accesso*".

Non sono ammessi a presentare domanda i soggetti pubblici.

2.2 Condizioni di accesso

I soggetti di cui al precedente paragrafo "*Richiedenti/Beneficiari*" devono dichiarare in domanda di aiuto di essere consapevoli che, per poter essere ammessi al sostegno e poter poi ricevere il pagamento dell'aiuto, devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

1. avere la disponibilità dei terreni su cui si intende realizzare l'intervento;
2. per le imprese forestali, essere regolarmente iscritte all'Albo regionale delle imprese agricolo-forestali di cui all'articolo 13, comma 2 della L.R. 39/2000;
3. non aver beneficiato di altri finanziamenti pubblici concessi per le medesime aree e i medesimi interventi nei 3 anni precedenti la concessione del contributo;
4. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, in analogia con quanto previsto dall'art. 1, comma 553 della L. 266/05;
5. l'investimento per il quale si richiede l'agevolazione deve essere realizzato in Toscana;
6. essere regolarmente iscritto nel registro delle imprese della CCIAA ed esercitare un'attività economica identificata, come prevalente o secondaria, con codici ATECO di natura agricola o forestale (compreso il codice 81.30.00);
7. essere impresa attiva già al momento della presentazione della domanda;
8. non essere beneficiario di altri aiuti "*de minimis*" di importo tale da superare, con il nuovo contributo richiesto, il massimale ammesso (200.000 euro, espresso in termini di sovvenzione diretta di denaro al lordo di qualsiasi imposta o altro onere durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso).

Il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico per i medesimi interventi, prima dell'adozione dell'atto per l'assegnazione del contributo di cui al presente bando, deve comunicare di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto riferita al presente bando.

I requisiti di cui ai punti 1), 2), 3), 5), 6), 7), devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di aiuto, prima dell'adozione dell'atto per l'assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti.

² L.R. 39/00 - Art. 13 Albo regionale delle imprese agricoloforestali, comma 1:

Ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), è istituito l'albo regionale delle imprese agricolo-forestali che operano nel settore forestale e ambientale, della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nella gestione, difesa, tutela del territorio e nel settore delle sistemazioni idraulico forestali, nonché nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolta congiuntamente ad almeno una delle attività di gestione forestale di cui all'articolo 7, comma 1, del d.lgs 34/2018.

I requisiti di cui ai punti 4)³ e 8) devono essere posseduti e verificati prima dell'adozione dell'atto per l'assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti. Nel caso del requisito di cui al punto 4), ai sensi dell'articolo 31 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 "*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*", la verifica prima del saldo degli aiuti deve essere fatta come previsto al successivo paragrafo "*Condizioni per il pagamento dell'aiuto*".

Con riferimento al requisito di cui al precedente punto 1) il richiedente dovrà essere in possesso di un titolo di proprietà o possesso dei terreni dove insiste l'area oggetto di intervento, scelto tra i seguenti: proprietà, affitto, usufrutto, comodato registrato, Contratti conclusi con la Pubblica Amministrazione, Usi civici. La validità temporale del titolo di possesso, a partire dalla verifica eseguita prima dell'adozione dell'atto per l'assegnazione del contributo, deve coprire almeno il periodo di impegno di cui al successivo paragrafo "*Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione*".

Il richiedente alla presentazione della domanda deve dichiarare di essere consapevole che:

- a) il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di ammissibilità di cui ai precedenti punti 2), 6) e 7) nei tempi sopra indicati, porta all'esclusione della domanda di aiuto o alla decadenza dal beneficio con conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione del contributo e recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi;
- b) per il precedente punto 4), il mancato soddisfacimento delle condizioni previste al momento della verifica effettuata prima dell'adozione dell'atto di assegnazione porta all'esclusione della domanda di aiuto, mentre per il mancato soddisfacimento in fase di saldo degli aiuti comporta quanto previsto in merito al successivo paragrafo "*Condizioni per il pagamento dell'aiuto*";
- c) il mancato soddisfacimento dei punti 1), 3), 5) e 8) nei tempi sopra indicati comporta l'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detti criteri di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

2.3 Condizioni per il pagamento dell'aiuto

I beneficiari, per poter ricevere il pagamento dell'aiuto, devono soddisfare i requisiti indicati al precedente paragrafo "*Condizioni di accesso*", per i quali è prevista la verifica di sussistenza anche al momento della presentazione della domanda di pagamento del contributo ammesso.

Inoltre, ai sensi dell'art. 91, comma 1, lettera b) del D.Lgs 159/2011 (nuovo codice antimafia) e ss.mm.ii., i beneficiari al momento del saldo devono essere in regola con la certificazione antimafia. Il mancato soddisfacimento di questo requisito porta alla decadenza dal beneficio e conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

Il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di ammissibilità di cui ai precedenti punti 2), 6) e 7) del precedente paragrafo "*Condizioni di accesso*" porta all'esclusione della domanda di pagamento e alla decadenza dal beneficio con conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

Il mancato soddisfacimento dei punti 1), 3) 5) e 8) del precedente paragrafo "*Condizioni di accesso*" comporta l'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detti criteri di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

La verifica in fase di pagamento di un'eventuale inadempienza contributiva collegata al requisito di cui al punto 4) del precedente paragrafo "*Condizioni di accesso*" (regolarità contributiva), sarà effettuata esclusivamente da ARTEA in sede di pagamento del contributo, che provvederà agli eventuali adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 31 (Semplificazioni in materia di DURC) del D.L. 69/2013 convertito in L. 98/2013 con le modalità di cui all'articolo 1, comma 16 del D.L. 2/2006 convertito in L. 81/2006 e da ultimo modificato dall'art. 45, comma 1, D.L. 152/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. 233/2021.

³ In base alla Legge Regionale n. 1/2019 il requisito di cui al punto 4 deve essere verificato per ogni liquidazione.

3. Interventi finanziabili e spese ammissibili

3.1 Interventi finanziabili

1. Investimenti materiali

Fermo restando le pertinenti disposizioni di cui all'art. 5 del decreto Mipaaf di concerto con il MiTE n. 486302 del 29 settembre 2021, adottato ai sensi dell'articolo 4 bis, comma 2, del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con legge 12 dicembre 2019, n. 141, ai fini del presente bando sono ammissibili a finanziamento gli interventi volti alla difesa e messa in sicurezza del suolo e al recupero funzionale/ristrutturazione/miglioramento dei castagneti da frutto, al fine di favorire la tutela ambientale, la gestione del paesaggio, il recupero funzionale dell'ecosistema, e di contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali della Regione, purchè ricadenti in superfici di cui all'articolo 3 della Legge Forestale della Toscana (L.R. 39/2000 e s.m.i.). Ciò anche al fine di superare situazioni di degrado o di danno causati da eventi gravi o dall'abbandono colturale, tali da compromettere la funzionalità del popolamento o la sicurezza di infrastrutture sottese alle superfici forestali oggetto dell'intervento.

Sono ammissibili gli interventi di:

- taglio delle piante estranee al castagneto da frutto;
- taglio di piante di castagno morte o deperienti;
- potature di risanamento delle chiome, finalizzate al recupero delle piante da frutto;
- interventi di messa a dimora di nuove piante innestate o esecuzione di innesti di selvaggioni o polloni;
- interventi sulla viabilità forestale, solo se sono funzionali e propedeutici al miglioramento della superficie forestale e se realizzati nel limite massimo del 10% del costo complessivo dell'intervento;
- *realizzazione/miglioramento/ripristino di sistemazioni idraulico forestali: realizzazione ex-novo o manutenzione straordinaria di inerbimenti, gradonate, cordonate, graticciate, fascinate, viminate, palificate semplici o doppie, palizzate, muretti in pietra, briglie in pietra o legno e altre sistemazioni trasversali dei solchi di erosione, fossi di guardia e canalette o altre opere similari;*⁴
- interventi finalizzati alla riduzione del carico sulle pendici boscate per la tutela di centri abitati, infrastrutture e sponde di corsi d'acqua, la stabilità dei versanti boscati.

Annotazioni agli interventi ammissibili.

In generale, con le operazioni colturali proposte si dovrà tendere migliorare le caratteristiche ecologiche e paesaggistiche dei castagneti da frutto e la stabilità delle pendici sui quali sono insediati. Dove necessario e opportuno, si dovrà tendere anche a ridurre la densità dei popolamenti, la continuità orizzontale e verticale della vegetazione, l'eccessiva presenza di specie arbustive e di piante disseccate, deperienti o danneggiate, instabili.

In tutti i casi sopra menzionati, il progetto presentato deve prevedere le modalità di trattamento della biomassa risultante dagli interventi, al fine di evitare accumuli o concentrazioni che possano risultare pericolosi per l'innescò e la diffusione degli incendi boschivi e, dove possibile, prevedere l'asportazione con allontanamento o la triturazione della biomassa di risulta.

Per viabilità forestale, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento forestale della Toscana, ai fini del presente bando sono da intendersi strade o piste permanenti ad uso privato e a fondo naturale o migliorato (mai asfaltate) che attraversano o sono contigue ad aree boscate e che consentono il collegamento delle zone boscate con la viabilità pubblica o ad uso pubblico.

⁴ Alinea sostituita con il Decreto Dirigenziale del 15/09/2022 n. 18334

2. Spese generali

Ai fini del presente bando sono ammissibili anche le spese generali, intese come le spese per onorari di professionisti abilitati e competenti per le materie oggetto del presente bando in base al relativo ordinamento professionale, i compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale e economica, compresi gli studi di fattibilità.

Nell'ambito delle spese generali rientrano anche le spese bancarie e legali, quali parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese per la tenuta di conto corrente (purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato all'operazione).

Le spese generali sono ammissibili solo quando direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione.

Le spese generali sono ammissibili nel limite massimo del 10% calcolato sull'importo complessivo degli investimenti materiali.

4. Condizioni di ammissibilità degli investimenti

4.1 Localizzazione degli investimenti

Gli investimenti per poter essere ammessi al sostegno e beneficiare del pagamento degli aiuti devono ricadere, pena la non ammissibilità, all'interno del territorio della Regione Toscana ed essere eseguiti in bosco o all'interno dell'area forestale (così come definiti dalla L.R. 39/00 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dal comma 4 dell'art. 3 del TUFF).

4.2 Cantierabilità degli investimenti

Al momento della ricezione della domanda di aiuto è richiesta la cantierabilità solo per le opere e gli interventi che sono soggetti a permesso di costruire ai sensi della L.R. n. 65/2014 e/o sono soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale 10/2010 e del DM 30/3/2015 n. 52.

Pertanto il permesso di costruire e/o la VIA devono essere stati acquisiti entro la data di ricezione delle singole domande di aiuto.

La mancanza di tali requisiti, quando richiesto, porta all'esclusione dal contributo degli interventi soggetti a Permesso di Costruire e/o VIA.

Per le altre tipologie di interventi non è richiesto il requisito della cantierabilità e l'acquisizione dei relativi permessi/autorizzazioni necessari alla realizzazione degli interventi stessi, può avvenire anche dopo la presentazione della domanda di aiuto, purché acquisiti precedentemente all'inizio dei lavori e ne siano indicati gli estremi nella domanda di pagamento.

4.3 Limitazioni collegate agli investimenti

Sono ammessi al sostegno e a beneficiare del pagamento degli aiuti gli investimenti che soddisfano, oltre a quanto previsto nel presente bando, anche quanto segue:

1. tutti gli interventi devono riguardare una superficie minima accorpata di 2 ettari, fermo restando il rispetto dell'importo minimo di cui al successivo paragrafo "*Massimali e minimali*";
2. tutti gli interventi devono essere realizzati conformemente a quanto previsto dalla L.R. 39/00 e ss.mm.ii. e dal Regolamento Forestale della Toscana vigente, anche al fine di garantire la rispondenza dell'intervento a criteri di sostenibilità ambientale e la compatibilità con la buona gestione forestale;
3. nel caso di tagli boschivi su superfici superiori ad un ettaro, devono essere rispettate in particolare le disposizioni di cui all'art. 47, commi 6 ter, 6 quater, 6 quinquies della L.R. 39/00 e ss.mm.ii. **(in merito all'obbligo di ricorrere, nei casi previsti, a imprese boschive iscritte all'Elenco regionale delle ditte boschive)**;

4. tutto il Materiale Forestale di Propagazione (MFP) impiegato per rinfoltimenti deve rispettare quanto previsto dalla vigente normativa in materia (Direttiva 1999/105/CE, D. Lgs. 386 del 10/11/03, L.R. 39/00 e ss.mm.ii.). Non sono ammessi a contributo gli interventi rinfoltimento realizzati con materiale non certificato, tranne che nel caso di utilizzo di specie per le quali la normativa vigente non prevede la certificazione;
5. le operazioni sostenute devono essere conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni nazionali e regionali anche attuative del diritto unionale;
6. tutti gli interventi devono essere inclusi nel precedente paragrafo "*Interventi finanziabili*";
7. gli interventi devono rispettare le disposizioni contenute ai successivi paragrafi "*Spese ammissibili*" e "*Interventi/spese non ammissibili*";
8. i titoli a dimostrazione del possesso dei terreni su cui si intende realizzare l'intervento devono essere registrati o in forma di atto pubblico.

5. Massimali e minimali

L'importo massimo del contributo in conto capitale concedibile a ciascun beneficiario è pari a € 50.000 , fermo restando il rispetto del massimale ammesso ai sensi del Reg. (UE) 1407/2013 sul "de minimis"⁵.

Il richiedente può presentare una sola domanda per UTE posseduta.

Nel caso in cui un beneficiario dovesse presentare una domanda per un importo complessivo maggiore del contributo concedibile, tale domanda è ammissibile per l'intera somma richiesta ma è finanziabile solo per la parte non eccedente il massimale.

In tale caso è data facoltà al richiedente di chiedere nel corso dell'istruttoria di ammissibilità una riduzione dell'importo dell'investimento per adeguarlo al contributo ammissibile, purchè restino validi tutti gli elementi che hanno reso finanziabile il progetto stesso.

Fermo restando il rispetto della superficie minima di intervento di cui al precedente paragrafo "*Limitazioni collegate agli investimenti*", non sono ammesse le domande con un contributo minimo richiesto/concesso inferiore (al netto delle entrate nette) ad euro 10.000.

La domanda di aiuto è esclusa dal finanziamento qualora il contributo minimo richiesto o determinato in istruttoria di ammissibilità scende al di sotto del suddetto limite minimo.

Viene invece ammessa a pagamento la domanda il cui contributo richiesto o determinato in sede di istruttoria di saldo scende al di sotto di tale importo minimo, purché gli obiettivi previsti dal progetto iniziale siano comunque raggiunti.

6. Durata e termini di realizzazione del progetto

6.1 Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese

Gli interventi sono ammissibili a finanziamento a condizione che l'avvio dei lavori del progetto o dell'attività e le relative spese decorrano a partire dal giorno successivo all'invio della domanda di aiuto (così come stabilito in merito al rispetto dei termini di presentazione della domanda di aiuto), eccezione fatta per le spese generali di cui al precedente paragrafo "*Interventi finanziabili*" effettuate nei 24 mesi prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità.

⁵ Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 200 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. (espresso in termini di sovvenzione diretta di denaro al lordo di qualsiasi imposta o altro onere durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso).

Si intende per "avvio dei lavori del progetto o dell'attività" la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

L'inizio/avvio delle attività deve essere così dimostrato:

- a) nel caso di interventi soggetti a Permesso di Costruire, l'impresa richiedente deve indicare la data di presentazione al Comune competente della "Comunicazione di inizio lavori", così come disposto dalla L.R. n. 65/2014. Ai fini della dimostrazione del rispetto di quanto sopra si fa riferimento:
 - alla data in cui il gestore della PEC rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario (nel caso di invio tramite PEC);
 - alla data del timbro postale di invio della comunicazione (nel caso di spedizione tramite raccomandata A/R);
 - alla data del protocollo di arrivo al Comune (nel caso di consegna a mano);
- b) nel caso di investimenti soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA di cui alla L.R. n. 65/2014) l'inizio dei lavori è attestato dalla data della presentazione della SCIA se successiva a quella della ricezione della domanda di aiuto. Nel caso in cui la data di presentazione della SCIA sia antecedente alla presentazione della domanda di aiuto, il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori;
- c) nel caso di investimenti eseguibili come attività di edilizia libera (di cui alla L.R. n. 65/2014), il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori o deve indicare la data di presentazione al Comune competente della Comunicazione di Attività di Edilizia Libera;
- d) nel caso di acquisto di attrezzature il richiedente deve produrre documenti amministrativi relativi agli acquisti effettuati (contratti di acquisto o, in mancanza di questi ultimi, fatture dei beni acquistati o altri giustificativi di spesa) nei quali sia indicata la data effettiva di acquisto;
- e) nel caso di investimenti collegati all'esecuzione di interventi selvicolturali previsti dalla L.R. 39/00 e ss.mm.ii. o ai fini del vincolo idrogeologico il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori.

La data la data di inizio dell'ammissibilità delle spese è comunque riportata nel provvedimento di concessione dell'aiuto.

6.2 Termine finale

I progetti riferiti alle domande di aiuto presentate e ammesse a contributo dovranno concludersi entro il termine di 12 mesi dalla data di assegnazione dei contributi (data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione dell'aiuto), salvo modifica del suddetto termine per effetto di proroga richiesta e concessa a seguito di istanza, da parte del beneficiario (vedi successivo paragrafo "Proroga").

L'eventuale inizio anticipato del progetto, ancorchè dopo la presentazione della domanda di aiuto, è una facoltà a completo beneficio del richiedente e non influisce sul termine finale stabilito per la realizzazione del programma di investimento.

Le date di fine del progetto è comunque riportata nel provvedimento di concessione dell'aiuto.

7. Spese ammissibili

In generale, l'ammissibilità della spesa relativa a ciascun bene o servizio acquistati deve essere valutata in ragione del raggiungimento degli obiettivi fissati dal presente bando e dall'operazione da intraprendere. Solo nel caso in cui tale bene o servizio risulti funzionale al raggiungimento di tali obiettivi, la relativa spesa potrà essere giudicata ammissibile.

La spesa richiesta e/o rendicontata, per risultare ammissibile deve:

- essere imputabile ad un'operazione finanziata;
- avere una diretta relazione con le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento la misura concorre;
- essere pertinente rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
- essere congrua rispetto all'azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
- essere necessaria per attuare l'azione o l'operazione oggetto della sovvenzione;
- essere sostenute direttamente dal beneficiario del progetto;
- essere dimostrata da giustificativi di spesa intestati al beneficiario;

Il riferimento ai fini della verifica della ragionevolezza della spesa è rappresentato dal "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana" anno 2022 approvato con DGR n. 443 del 26/04/2021 e s.m.i., consultabile al seguente indirizzo: <http://prezzariollpp.regione.toscana.it/> (di seguito "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana") che, quindi, è il prezzario di riferimento per l'elaborazione dei computi metrici analitici.

Nel caso di lavori o interventi particolari, non previsti nelle voci del suddetto Prezzario, deve essere presentata apposita analisi dei prezzi debitamente documentata.

Tale analisi sarà comunque soggetta a verifica di congruità da parte del soggetto competente dell'istruttoria.

7.1 Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro e costi del personale

Nel caso che per l'esecuzione dei lavori ammessi si preveda la fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro, sono ammesse a finanziamento esclusivamente le operazioni di carattere agronomico e forestale eseguite direttamente dagli imprenditori agricoli e forestali, dai loro familiari, portandolo a termine con l'ausilio delle proprie dotazioni aziendali (utilizzo di macchine e materiale disponibile anche temporaneamente in azienda), nonché la realizzazione, miglioramento, ampliamento di recinzioni con struttura portante in legno.

Tali interventi sono ammissibili solo se svolti da imprenditore iscritto, compatibilmente con il proprio ruolo e le proprie mansioni, all'INAIL/I.N.P.S., e/o dai suoi familiari. Per familiari si intendono le persone che sono iscritte all'I.N.P.S. come coadiuvanti all'impresa.

Il prezzario di riferimento per tale tipologia di lavori è il Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana 2022, e i costi devono essere considerati al netto degli utili di impresa e delle spese generali previste dal Prezzario stesso.

Il valore dell'utilizzo di macchine e/o attrezzature aziendali deve essere determinato tenendo conto dell'effettiva disponibilità in azienda della macchina e/o attrezzatura, del tempo di utilizzo effettivo, in condizioni di ordinarietà, e delle normali tariffe orarie/giornaliere stabilite dal Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana.

Sia le ore di lavoro previste che quelle risultanti a consuntivo, se non sono ricavabili dal Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana devono essere quantificate da un tecnico qualificato.

Non sono invece ammissibili opere di carattere edile realizzate direttamente dal beneficiario.

In ogni caso, tanto per la fornitura di beni che per la fornitura di servizi, i relativi costi possono essere giudicati ammissibili se il valore degli stessi "...*possa essere valutato e verificato da un organismo indipendente*" e se è dimostrata la loro verificabilità e controllabilità.

L'ammissibilità delle suddette tipologie di spesa, pertanto, è legata al rispetto delle seguenti condizioni:

- i lavori/forniture devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte; i lavori/forniture devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte;

- lavori/forniture eseguiti devono essere pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione, anche temporaneamente, all'azienda;
- il loro valore deve poter essere soggetto a revisione contabile e valutazione indipendente (computo metrico ecc.);
- i lavori/forniture eseguiti non devono essere collegati a misure di ingegneria finanziaria;
- se trattasi di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore sia determinato tenendo conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato in "condizioni di ordinarietà" e delle normali tariffe orarie/giornaliere in vigore per l'attività eseguita, stabilite dal Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana – anno 2022;
- sia possibile effettuare valutazioni comparative tra il valore del bene disponibile in natura e quelli simili elencati nel prezzario;
- siano verificabili e controllabili.

Quando i materiali di consumo sono reperibili direttamente in azienda (contributo in natura), il relativo valore deve essere determinato in base al Prezzario sopra indicato. Nel caso in cui tale Prezzario non preveda la voce di spesa relativa al bene fornito in natura, occorre produrre una certificazione dalla quale risulti l'idoneità del materiale fornito ed il relativo valore.

Sono comunque ammissibili i costi del personale salariato alle dipendenze del beneficiario, purchè in possesso di adeguata qualifica, con le specifiche di cui al successivo paragrafo "Richieste accertamento delle spese sostenute e liquidazione del contributo".

8. Interventi/spese non ammissibili

Non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:

- gli interventi a carico di formazioni pure o miste di castagno pur derivanti dall'abbandono colturale di castagneti da frutto, che siano state già oggetto di taglio boschivo per la produzione legnosa, o dove la vegetazione arborea forestale abbia una densità superiore a cinquecento fusti o polloni ad ettaro;
- la spesa per interessi passivi;
- l'acquisto di materiale usato;
- il pagamento in contanti dei giustificativi di spesa;
- spese effettuate e non suffragate dalla relativa documentazione contabile (fattura e/o mandato di pagamento quietanzato, ecc.);
- i giustificativi di spesa parzialmente quietanzati;
- l'acquisto di terreni o fabbricati;
- l'acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti;
- le tipologie di investimento non espressamente contemplate nel presente bando;
- l'acquisto di beni non durevoli quali i materiali di consumo a ciclo breve;
- l'acquisto di mezzi e attrezzature;
- lavori, opere od acquisti non direttamente connessi alla realizzazione del progetto;
- l'acquisto di mobili, attrezzature, arredamenti degli uffici e oggettistica di arredamento;
- spese e oneri amministrativi per canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
- gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
- i lavori, le opere ed i materiali aventi carattere di particolare prestigio e alta decorazione, anche se prescritte in sede di autorizzazione edilizia e/o paesaggistica; in tal caso sono

- ammissibili solo materiali per un valore massimo riferito a voci equivalenti contenute nel prezzario di riferimento;
- opere, investimenti in attrezzature, impianti, ecc. riferiti ad UTE diversa da quella indicata in domanda di aiuto, ancorché relativa alla stessa impresa;
 - noleggi, salvo le eccezioni previste nel paragrafo "*Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro*";
 - l'IRAP e altre spese per bolli, tasse e imposte;
 - le spese sostenute prima della presentazione della domanda di aiuto, fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo "*Termine iniziale: decorrenza, inizio delle attività e ammissibilità delle spese*" in merito alle spese generali;
 - le spese effettivamente sostenute o pagate dopo la presentazione della domanda di pagamento del saldo;
 - l'imposta sul valore aggiunto, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA. L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale;
 - l'acquisto di materiale vegetale (vivaistico o di altro tipo) proveniente da paesi terzi (fuori U.E.);
 - i costi di ammortamento.

A tal fine il bando dovrà prevedere una apposita dichiarazione da parte di ciascun socio/amministratore contenente l'elenco dei rispettivi coniugi/parenti/affini entro il secondo grado con dati anagrafici e codice fiscale, da presentare in sede di richiesta di erogazione a titolo di saldo.

9. Intensità del sostegno

Ai fini del presente bando è prevista una copertura fino all'80% dei costi sostenuti per gli interventi ammissibili di cui al precedente paragrafo "*Interventi finanziabili e spese ammissibili*".

10. Cumulabilità

Il contributo di cui al comma 1 può essere cumulato con altri aiuti nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui all'articolo 5 del precitato Regolamento (UE) 1407 /2013.

Pertanto, gli aiuti concessi a norma del presente bando possono essere cumulati con altri aiuti Stato di origine regionale o nazionale:

- a) con gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione⁶ a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento;
- b) con altri aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del Reg. (UE) 1407/2013⁷;
- c) sempre, se riguardano costi ammissibili diversi individuabili;
- d) fino alle intensità di aiuto più elevate previste da regolamenti di esenzione o da altre decisioni della Commissione, se invece riguardano gli stessi costi ammissibili individuabili, in tutto o in parte coincidenti.

⁶ Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8).

⁷ Reg. (UE) 1407/2013 articolo 3, paragrafo 2: L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 200 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.

Il mancato rispetto di tale condizione porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

11. Modalità e termini di presentazione della domanda di aiuto

La domanda di aiuto deve essere presentata esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'anagrafe regionale delle aziende agricole gestita da ARTEA (di seguito "Anagrafe ARTEA") raggiungibile dal sito www.artea.toscana.it, **utilizzando il codice istanza (ID istanza) numero 630.**

Al fine di richiedere il sostegno, il richiedente può presentare una domanda di ammissione al contributo per la misura in oggetto a valere sul PRAF 2012-2015 annualità 2022 misura F.1.44 azione a), a decorrere dal 15 giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul BURT ed entro le **ore 13,00 del 30 settembre 2022**⁸.

Qualora il termine di presentazione di un'istanza scada di sabato o in altro giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo qualunque sia la forma di sottoscrizione della domanda di aiuto.

Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande fa fede la data di ricezione.

La protocollazione in anagrafe ARTEA è automatizzata e associata alla registrazione della ricezione.

Non è ammissibile la domanda presentata fuori termine, ovvero redatta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente bando.

Le domande di aiuto devono essere sottoscritte e presentate secondo le modalità indicate dal decreto ARTEA n. 140 del 31/12/2015 e smi.

Il richiedente può presentare una sola domanda per UTE posseduta.

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, in Anagrafe ARTEA, del fascicolo aziendale elettronico ai sensi del DPR 503/1999 e della L.R. 45/2007.

Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, in riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto, comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione.

Le domande devono essere riferite ad una UTE⁹, così come classificate nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA.

Nella domanda di aiuto deve essere indicata l'UTE in cui ricadono gli investimenti programmati dalla azienda.

La domanda dovrà essere redatta in lingua italiana.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo¹⁰.

⁸ Modifica apportata con Decreto Dirigenziale del 29/07/2022 n. 15337

⁹ Unità Tecnico-Economiche (UTE), dotate di superfici agroforestali su cui si esercitano le attività di coltivazione e di conduzione dei cicli produttivi vegetali ed i principali servizi organizzativi delle restanti strutture di servizio aziendali

¹⁰ Ai sensi del punto 21-bis. della tabella dell'Allegato B) del D.P.R. 642/1972 1972 "Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto"

12. Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

La domanda di aiuto contiene gli elementi necessari a predisporre la graduatoria e per determinare il contributo a fronte degli investimenti richiesti. Inoltre contiene elementi relativi all'ammissibilità della domanda.

La domanda di aiuto, pena la non ammissibilità, deve essere presentata in forma completa cioè deve contenere, al suo interno e/o nei documenti ad essa allegati, tutti gli elementi che consentano la verifica dei requisiti di accesso e dei criteri di selezione dichiarati, ove non già posseduti dalla Pubblica Amministrazione, nonché tutti gli elementi utili per la valutazione di merito del progetto (dettagli tecnici ed economici del progetto e/o degli acquisti in correlazione alle caratteristiche gestionali e capacità produttiva dell'azienda, autorizzazioni ove richieste, ecc.).

Pertanto, alla domanda di aiuto dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. **Relazione firmata dal richiedente** comprensiva di:
 - descrizione della situazione aziendale al momento della presentazione della domanda (ordinamento colturale e/o e selvicolturale, processi produttivi aziendali, composizione della forza lavoro, caratteristiche ecologiche, stagionali dell'area oggetto dell'intervento) e di quella prevista al termine degli interventi programmati, con indicati i riferimenti catastali delle particelle oggetto dall'investimento e, ove opportuno, di documentazione fotografica georiferita relativa all'intervento;
 - descrizione e localizzazione degli investimenti che si intendono realizzare e degli obiettivi che si intende di raggiungere;
 - stima dei tempi di attuazione degli investimenti (compreso le date presunte di inizio e di fine lavori);
 - informazioni per la verifica e la valutazione dell'attribuzione dei criteri di premialità;
 - nel caso di acquisiti, motivazione della scelta dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici e costi/benefici; in alternativa, giustificazione della mancata acquisizione di almeno tre preventivi e, nel caso di impianti/processi innovativi o progetti complessi, dettagliata analisi tecnico/economica che consenta la disaggregazione del prodotto da acquistare nelle sue componenti di costo;
 - descrizione della congruità degli investimenti rispetto all'ordinamento produttivo, alla capacità produttiva e alle esigenze gestionali della UTE indicata in domanda di aiuto;
 - quando pertinente, dimostrazione della pronta cantierabilità indicando gli estremi del permesso a costruire e/o della VIA rilasciata quest'ultima ai sensi della L.R. n. 10/2010 e del DM 30/3/2015 n. 52;
2. **Progetto tecnico dell'intervento** comprendente il computo metrico estimativo analitico delle opere da realizzare (firmato da un tecnico abilitato e competente in base al relativo ordinamento professionale, se previsto dalle norme vigenti per la realizzazione dell'opera) e gli elaborati grafici comprendenti, nel caso di investimenti su beni immobili, di relativa cartografia topografica (scala minima 1:10.000) e catastale. Il computo metrico deve essere redatto sulla base del prezzario indicato al precedente paragrafo "*Spese ammissibili*";
3. ove pertinente, **copia dei preventivi di spesa** a giustificazione della valutazione di congruità e degli importi dichiarati nella domanda di aiuto. I preventivi devono riportare l'indicazione del prezzo offerto al netto di IVA e eventuali sconti ed essere datati e firmati dal fornitore. I preventivi di spesa o altro documento consegnati, devono anche essere compilati obbligatoriamente con termine di validità e firme leggibili; inoltre devono riportare in dettaglio la ripartizione dei costi per ciascuna voce, a giustificazione della valutazione di congruità e degli importi dichiarati nella domanda di aiuto.

Il Settore Forestazione e Agroambiente dovrà verificare la presenza di tutte le informazioni pertinenti alla domanda, compresi gli elementi per la valutazione di congruità delle spese previste in domanda.

Saranno considerate inammissibili le domande prive anche di un solo documento richiesto dal

bando.

Pertanto, non è ammessa la possibilità di presentare documentazione aggiuntiva rispetto a quella allegata al momento di inoltro della domanda di aiuto, fatto salvo quanto eventualmente richiesto dal Settore Forestazione e Agroambiente per consentire la compiuta e corretta valutazione del progetto.

L'eventuale richiesta di integrazione porrà un termine perentorio di giorni 30 per eseguire l'integrazione, decorso il quale la domanda verrà valutata senza il concorso degli aspetti risultati carenti.

La mancata presentazione della documentazione integrativa nei termini indicati comporta la valutazione del progetto senza il concorso degli aspetti risultati carenti.

Nel caso in cui uno o più documenti siano firmati con firma autografa andrà allegato un documento di riconoscimento in corso di validità.

13. Valutazione e istruttoria della domanda di aiuto

13.1 Criteri di selezione/valutazione

Come indicato al successivo paragrafo "*Formazione della graduatoria provvisoria*", le domande di aiuto sono inserite in una graduatoria provvisoria in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei valori attribuiti nella Tabella I alle singole priorità dichiarate dal richiedente nella domanda di aiuto. Le domande di aiuto con un punteggio totale al **di sotto di 5 punti** saranno escluse dall'aiuto.

A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata con minore importo di investimento complessivo indicato in domanda di aiuto o, in caso di ulteriore parità, pervenuta prima (in base alla data di ricezione).

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati e posseduti al momento della presentazione della domanda di aiuto e posseduti e verificati prima dell'adozione dell'atto per l'assegnazione dei contributi.

Se dalle verifiche fatte in sede di istruttoria di ammissibilità risulta una riduzione di punteggio richiesto, la domanda di aiuto viene ricollocata in graduatoria.

Se dalle verifiche fatte prima della liquidazione del saldo emerge che uno o più criteri di selezione non sono confermati si procederà a ridurre il punteggio iniziale per un valore pari a quello attribuito inizialmente a ciascuno di questi. La domanda di pagamento viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del nuovo punteggio quest'ultimo si posiziona entro quelli finanziabili. Nei casi in cui ciò non avvenga, si avrà la decadenza dal beneficio e conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

In tutti i casi se il punteggio determinato a seguito di istruttoria di saldo risulta essere al di sotto dei 5 punti si avrà l'esclusione della domanda o la decadenza dal beneficio e conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

MACRO CRITERIO	SPECIFICHE	PUNTI
I. Aree territoriali	L'intervento ricade prevalentemente (> 50% della superficie) in una o più delle seguenti aree:	
	a) comuni ricompresi nelle AREE ELEGIBILI selezionate ai fini dell'attuazione della Strategia	6

	nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese ¹¹	
	b) zone con maggiore diffusione dei boschi (territorio di comuni con indice di boscosità superiore al 47% - da IFT) ¹²	2
	c) [cassata] ¹³	
	d) interventi effettuati in superfici accorpate e appartenenti a più proprietari associati, da richiedenti con i profili definiti ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 19, 19 bis, 19 ter della LR 39/00 o di cui articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (consorzio forestale, gestore di usi civici, Comunità del bosco, Foresta modello, Cooperative forestali)	5
	I punteggi sono tra loro cumulabili.	
II Tipologia di beneficiario	a) interventi eseguiti da imprese aventi sede operativa o centro aziendale nei comuni classificati totalmente montani ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. a) del Reg. (UE) 1305/2013;	5
	b) Interventi effettuati da imprenditori agricoli e imprenditori forestali di età inferiore ai 40 anni, compiuti alla data di chiusura del bando. In caso di società, la priorità è attribuita quando almeno la metà degli amministratori ha un'età inferiore ai 40 anni	3
	I punteggi sono tra loro cumulabili	
III Tipologia di intervento	a) Interventi che comprendono, per almeno il 10% dell'importo del progetto, la realizzazione o la manutenzione di opere di sistemazione idraulico forestale	4
Totale		<i>25¹⁴</i>

Tabella I: Criteri di valutazione

¹¹ Vedi "Elenco Comuni" della sezione "Aree Interne" nella pagina "Tipologie di territori a cui sono soggetti alcuni interventi del Programma di sviluppo rurale 2014-20" della sezione dedicata al PSR 2014/2020 del sito della Regione Toscana (<https://www.regione.toscana.it/-/tipologie-di-territori-a-cui-sono-soggetti-alcuni-interventi-del-programma-di-sviluppo-rurale-2014-20#3>)

¹² Vedi "Indice di boscosità pari o superiore al 47% della superficie complessiva" in "Elenchi specifici per i bandi delle misure forestali" all'indirizzo: <http://www.regione.toscana.it/-/tipologie-di-territori-a-cui-sono-soggetti-alcuni-interventi-del-programma-di-sviluppo-rurale-2014-20>)

¹³ Priorità eliminata con il Decreto Dirigenziale del 15/09/2022 n. 18334

¹⁴ Modifica apportata con il Decreto Dirigenziale del 15/09/2022 n. 18334

13.2 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento di ammissibilità

La selezione delle richieste di agevolazione avverrà con la procedura di tipo valutativo.

L'attività istruttoria regionale è svolta dal Settore Forestazione e Agroambiente della Direzione Generale Agricoltura e Sviluppo rurale e prende avvio il giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURT della graduatoria provvisoria.

L'iter procedimentale delle domanda si articola nelle seguenti fasi:

- a) **formazione della graduatoria provvisoria** (vedi successivo paragrafo "*Formazione della graduatoria provvisoria*"). Le domande che risultano ricevibili (cioè sono pervenute firmate entro i termini e con le modalità stabilite per la presentazione delle domande di aiuto) sono ordinati in base al punteggio dichiarato dal richiedente;
- b) **istruttoria di ammissibilità** (vedi successivo paragrafo "*Istruttoria di ammissibilità*"). In questa fase verranno esaminate le cause di inammissibilità della domanda (vedi successivo paragrafo "*Cause di non ammissione*"), vale a dire cause che impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase assegnazione definitiva del contributo;
- c) **fase di assegnazione** (vedi successivo paragrafo "*Atto per l'assegnazione dei contributi*"). Per i progetti per i quali si è conclusa positivamente l'istruttoria di ammissibilità si procede all'assegnazione definitiva del contributo spettante.
- d) **formazione della graduatoria definitiva** (vedi successivo paragrafo "*Formazione della graduatoria definitiva*").

13.3 Formazione della graduatoria provvisoria

ARTEA, entro 15 dalla chiusura dei termini per la ricezione delle domande invia al Settore Forestazione e Agroambiente l'elenco delle domande ricevibili pervenute.

Il Settore Forestazione e Agroambiente, entro 15 giorni dalla ricezione dell'Elenco inviato da ARTEA, predispone la graduatoria provvisoria delle domande di aiuto ricevibili e con proprio atto procede alla sua approvazione, secondo le specifiche di seguito riportate.

La graduatoria provvisoria contiene l'elenco dei richiedenti ordinati in base ai punteggi derivanti dai criteri di selezione come dichiarati dai richiedenti nelle domande di aiuto, e indica le domande potenzialmente finanziabili, quelle non finanziabili per carenza di risorse e quelle non ricevibili.

Pertanto, il Settore Forestazione e Agroambiente, ai fini della formazione della graduatoria provvisoria e in base all'elenco delle domande rilasciato da ARTEA, valuta la corretta presentazione della domanda di aiuto, cioè se è stata redatta e/o inviata secondo le modalità ed entro i termini previsti dal presente bando (vedi precedente paragrafo "*Modalità e termini di presentazione della domanda*").

Qualora le risorse disponibili non siano in grado di coprire per intero l'importo ammissibile per l'ultima domanda collocata utilmente in graduatoria ma superiore al minimale previsto, tale domanda può essere finanziata parzialmente in base alle risorse disponibili. L'eventuale finanziamento deve comunque essere subordinato ad esplicito assenso del soggetto stesso, sotto forma di dichiarazione. La quota mancante potrà essere coperta attraverso ulteriori assegnazioni qualora si rendano disponibili risorse aggiuntive nel periodo di validità della graduatoria.

L'assegnazione anche parziale del sostegno è comunque subordinata alla realizzazione completa dell'investimento previsto, fatta salva la possibilità per il richiedente di ridurre gli investimenti previsti, nel rispetto di tutte le condizioni di accesso e delle priorità delle singole sottomisure/tipi di operazione.

Il mancato assenso al parziale finanziamento da parte del soggetto richiedente non è considerato rinuncia al finanziamento per cui la domanda mantiene il diritto al finanziamento totale, in caso di disponibilità di nuove risorse.

Per le domande che risultano non ricevibili, l'atto che approva la graduatoria provvisoria deve indicare la relativa motivazione.

L'individuazione delle domande potenzialmente finanziabili non costituisce diritto al finanziamento in capo al soggetto richiedente.

Il Decreto di approvazione della graduatoria provvisoria e la graduatoria allegata saranno pubblicati sul BURT.

La notifica di potenziale finanziabilità o di non ricevibilità delle domande di aiuto a seguito dell'approvazione della Graduatoria provvisoria non è effettuata con modalità di comunicazione personale. La pubblicazione sul BURT dell'atto che approva la graduatoria provvisoria costituisce la notifica personale.

La graduatoria provvisoria rimane valida fino al 31/12/2023, fatte salve proroghe previste dalla Giunta Regionale.

13.3.1 Gestione della graduatoria provvisoria e domande parzialmente finanziate

Qualora sulle domande appartenenti alla graduatoria provvisoria si verificano economie e/o si rendano disponibili eventuali maggiori risorse finanziarie derivanti da fondi aggiuntivi, queste possono essere utilizzate per finanziare domande ammissibili e non finanziate per carenza di risorse, seguendo l'ordine della graduatoria provvisoria.

Il Settore Forestazione e Agroambiente procederà all'adozione di ulteriori provvedimenti che determinano lo scorrimento della graduatoria provvisoria e l'individuazione di ulteriori domande di aiuto potenzialmente finanziabili.

Tale scorrimento è fatto sulla base delle economie e/o delle maggiori risorse finanziarie che si rendono disponibili entro i termini di validità della graduatoria provvisoria, fatte salve proroghe previste dalla Giunta Regionale.

La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dello scorrimento della graduatoria provvisoria sarà effettuata con comunicazione personale da parte del Settore Forestazione e Agroambiente.

13.4 Istruttoria di ammissibilità

L'istruttoria di ammissibilità è condotta sulla base della valutazione di quanto dichiarato dal beneficiario e della documentazione presentata con la domanda di aiuto o in possesso dell'Amministrazione regionale, ed è diretta ad accertare il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti per la partecipazione al presente bando. In particolare l'istruttoria valuta:

- la completezza della domanda e della documentazione allegata stabilita come obbligatoria;
- la verifica della sussistenza dei requisiti di accesso/ammissibilità, di selezione e, ove richiesto, di cantierabilità;
- l'ammissibilità delle attività previste e delle relative spese preventivate.

Il Settore Forestazione e Agroambiente provvede quindi a:

- individuare le domande ammesse a contributo a seguito di un esito positivo dell'istruttoria;
- individuare le domande di aiuto che sono escluse dal finanziamento a seguito di un esito negativo dell'istruttoria;
- individuare le domande di aiuto che a seguito dell'esito dell'istruttoria sono da ricollocare in graduatoria per effetto di una modifica del punteggio dei criteri di selezione;
- verificare che l'importo dell'assegnazione non generi il superamento dell'importo massimo complessivo consentito dalla normativa "*de minimis*". Nel caso in cui con l'assegnazione in oggetto il beneficiario supera detto massimale, l'istruttore competente deve proporre al beneficiario medesimo la riduzione della somma pari alla differenza tra gli importi già percepiti e il limite di 200.000,00 euro;

- approvare formalmente gli esiti dell'istruttoria;
- redigere gli atti per l'assegnazione dei contributi, con tutte le condizioni e prescrizioni del caso;
- dare comunicazione motivata ai richiedenti la cui domanda è stata respinta.

L'istruttoria si conclude entro 45 giorni dall'avvio del procedimento, fatto salvo l'eventuale periodo di sospensione per integrazioni di cui ai capoversi successivi. Tale termine viene prorogato automaticamente di 30 giorni se ricade nel mese di agosto.

Qualora in fase di istruttoria di ammissibilità emerga l'esigenza di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata, al richiedente viene chiesto di integrare la documentazione precedentemente trasmessa. Il termine per l'invio delle integrazioni richieste dal responsabile del procedimento è fissato in 10 gg. dal ricevimento della richiesta delle stesse.

La richiesta di integrazione potrà riguardare esclusivamente specifiche relative al contenuto di documenti presentati, nei casi in cui l'Amministrazione regionale lo riterrà necessario.

In questo caso, i termini si intendono sospesi e le integrazioni sono sottoposte ad istruttoria entro il termine di 30 gg.

Non potranno in nessun caso essere richiesti ad integrazione documenti previsti dal precedente paragrafo "Documentazione da allegare alla domanda di aiuto" come obbligatori e non presentati con la domanda.

In caso di non ammissione il responsabile del procedimento, previo contraddittorio con il beneficiario ai sensi della L. n. 241/1990, provvede a comunicare l'esito negativo motivato al richiedente.

13.4.1 Cause di non ammissione

Costituiscono cause di non ammissione della domanda di aiuto:

- la mancata presentazione della domanda di aiuto secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, dal precedente paragrafo "Modalità e termini di presentazione della domanda";
- l'errato invio della domanda;
- la mancata o scorretta sottoscrizione della domanda o delle eventuali dichiarazioni richieste;
- la mancata allegazione della documentazione obbligatoria a corredo della domanda, prevista al precedente paragrafo "Documentazione da allegare alla domanda di aiuto";
- l'assenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti dal precedente paragrafo "Richiedenti/Beneficiari";
- l'assenza nei tempi previsti dal precedente paragrafo "Condizioni di accesso" anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità di cui ai punti 2), 4), 6), 7);
- l'assenza del progetto;
- il mancato raggiungimento del punteggio minimo;
- il mancato rispetto minimale di contributo.

Il mancato soddisfacimento delle condizioni di ammissibilità di cui ai punti 1), 3), 5 e 8) del precedente paragrafo "Condizioni di accesso", nei tempi sopra indicati, porta invece all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detti criteri di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi. In particolare il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità relative al citato punto 8) (de minimis) comporta la riduzione dell'importo del contributo fino al raggiungimento del massimale ammissibile.

Le cause di inammissibilità costituiscono motivo di improcedibilità e impediscono alla domanda di accedere alle successive fasi di selezione/valutazione o di assegnazione.

13.5 Fase di assegnazione

Per i progetti per i quali si è conclusa positivamente l'istruttoria di ammissibilità si procede all'assegnazione definitiva del contributo spettante con la redazione dell'Atto di assegnazione.

L'Atto per l'assegnazione dei contributi è redatto e sottoscritto dal Dirigente del Settore Forestazione e Agroambiente.

Il Settore Forestazione e Agroambiente provvede anche a predisporre l'Atto con cui sono indicate le domande non ammissibili.

Il Settore Forestazione e Agroambiente provvede ad inviare tramite PEC i suddetti atti ai richiedenti/beneficiari.

13.5.1 Atto per l'assegnazione dei contributi

L'atto di assegnazione dei contributi deve contenere almeno i seguenti elementi:

- intestazione del beneficiario e numero della sua domanda;
- descrizione e importo degli investimenti ammessi;
- importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis";
- il Codice Unico di Progetto (CUP) identificativo degli interventi oggetto di finanziamento;
- l'obbligo di fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- ove opportuno, i termini e la scadenza per la presentazione del monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- la data di inizio dell'ammissibilità delle spese;
- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di variante;
- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di proroga;
- il termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo;
- le indicazioni in merito alle modalità di pagamento dei fornitori ed alle modalità di rendicontazione ammesse;
- altre prescrizioni e condizioni specifiche, compresi gli obblighi di pubblicità dei contributi ricevuti dal beneficiario;
- gli impegni che graveranno sul beneficiario durante l'esecuzione dei lavori e successivamente al saldo dei contributi;
- ove pertinente, una liberatoria rispetto a danni causati nella esecuzione delle operazioni da ogni responsabilità dell'amministrazione della RT.

In caso di violazioni degli obblighi da parte del beneficiario, si applicano riduzioni o la revoca dell'aiuto, secondo quanto disposto dal presente bando.

13.6 Formazione della graduatoria definitiva

La graduatoria definitiva è approvata con atto del Dirigente del Settore Forestazione e Agroambiente entro 30 giorni dalla data conclusione dell'istruttoria di ammissibilità dell'ultima domanda individuata come potenzialmente finanziabile nella graduatoria provvisoria o in seguito all'eventuale scorrimento, e comunque non prima del 31/12/2023, fatte salve proroghe previste dalla Giunta Regionale.

La graduatoria definitiva distingue tra le domande ammesse e domande non ammesse.

Le domande non ammesse al finanziamento si distinguono in:

1. domande non ammesse per carenza di requisiti formali - sono quelle domande prive dei requisiti previsti al precedente paragrafo "*Condizioni di accesso*" al momento della presentazione della domanda o prima dell'adozione dell'atto di assegnazione.
2. domande non ammesse a seguito di valutazione - sono quelle domande non ammesse a seguito dell'istruttoria formale che non hanno superato la fase valutativa per mancato raggiungimento del punteggio minimo richiesto in relazione ai criteri di selezione o per mancanza dei requisiti previsti per gli investimenti ammissibili.

Con l'approvazione della graduatoria definitiva si considera conclusa l'istruttoria di ammissibilità delle domande in essa comprese.

14. Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione

Il contributo concesso ai sensi del presente bando è rimborsato laddove, **entro cinque anni** dalla data di adozione dell'atto di approvazione dell'istruttoria della domanda di pagamento finale, si verifichi quanto segue:

1. cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
2. una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'investimento, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Gli importi indebitamente versati sono recuperati dalla Regione Toscana in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Nel caso ricorrano condizioni di forza maggiore o circostanze eccezionali, non viene richiesto il rimborso, né parziale né integrale del sostegno. Inoltre, nel caso di impegni o pagamenti pluriennali, non è richiesto il rimborso del sostegno ricevuto negli anni precedenti e l'impegno o il pagamento prosegue negli anni successivi, in conformità con la sua durata iniziale.

Sono da considerarsi condizioni di forza maggiore o circostanze eccezionali sono le seguenti:

1. il decesso del beneficiario;
2. l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
3. una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
4. fitopatìa che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, delle colture del beneficiario;
5. l'esproprio della totalità o di una parte delle superfici oggetto di investimento se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

15. Impegni del beneficiario

Con la sottoscrizione della domanda di aiuto di cui al precedente paragrafo "*Modalità e termini di presentazione della domanda*" il richiedente, pena le riduzioni o la revoca (totale o parziale) dell'aiuto, si impegna a:

1. rispettare tutte le limitazioni, esclusioni e disposizioni tecniche previste nel presente bando, nell'atto per l'assegnazione dei contributi e nel Verbale di accertamento finale;
2. realizzare gli investimenti conformemente a quanto indicato nella domanda di aiuto e ammesso nell'atto per l'assegnazione dei contributi, salvo eventuali adattamenti tecnici e/o varianti se autorizzate;

3. produrre o integrare la documentazione prevista nel bando oppure richiesta dal Settore Forestazione e Agroambiente nelle varie fasi del procedimento;
4. nel caso di ammissione a contributo della domanda di aiuto, a non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffe incentivanti, detrazioni fiscali, credito d'imposta, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il presente bando e per tutto il periodo di vincolo ex post;
5. nel caso di interventi che non sono soggetti al rilascio del permesso a costruire, acquisire i permessi/autorizzazioni, inclusi gli studi di incidenza ove previsti, necessari per la realizzazione degli interventi precedentemente all'inizio dei lavori ed a comunicarne gli estremi nella domanda di pagamento a titolo di saldo;
6. richiedere l'autorizzazione all'esecuzione di varianti e a realizzarle nei tempi e nei modi previsti;
7. comunicare, nei tempi stabiliti gli eventuali adattamenti tecnici;
8. comunicare, nei tempi stabiliti gli eventuali cambi di titolarità dell'azienda;
9. sostenere direttamente tutte le spese collegate all'investimento;
10. sostenere le spese utilizzando esclusivamente conti bancari o postali a sé intestati (o cointestati) e di effettuarle con le modalità indicate al successivo paragrafo "*Richieste accertamento delle spese sostenute e liquidazione del contributo*", nella consapevolezza che i pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, seppure nei casi in cui si abbia la delega ad operare su di essi, non sono ammissibili;
11. presentare la domanda di pagamento del saldo nei termini indicati nell'atto per l'assegnazione dei contributi, salvo la concessione di proroghe;
12. produrre, al momento della presentazione della domanda di pagamento, titoli che prevedono il possesso dei beni immobili in cui ricadono gli investimenti almeno per 5 anni e il rispetto dei pertinenti impegni di cui al precedente paragrafo "*Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione*";
13. garantire il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi, o dei beni immobili necessari per l'ammissibilità degli investimenti, in base alle condizioni descritte nel precedente paragrafo "*Condizioni di accesso*";
14. rispettare per tutta la durata del periodo di vincolo ex post le disposizioni di cui al precedente paragrafo "*Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione*";
15. comunicare tutte le variazioni che possono intervenire durante il periodo di realizzazione degli investimenti ammessi o nel periodo di impegno e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni previsti o relativi ai dati aziendali;
16. rispettare le disposizioni in materia di cumulo di cui al paragrafo "*Cumulabilità*" del bando, nonché del limite della somma del sostegno pubblico complessivamente fornito tramite prestiti e/o altri contributi che non può superare l'importo totale dei costi ammissibili;
17. mantenere fino all'erogazione a saldo i requisiti di ammissibilità di cui è prevista la verifica al saldo nel precedente paragrafo "*Condizioni di accesso*";
18. aggiornare il fascicolo elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto e/o di pagamento (a qualsiasi titolo);
19. garantire la corretta manutenzione e funzionalità dei beni immobili o di quanto altro finanziato, per tutto il periodo di vincolo ex post di cui al precedente paragrafo "*Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione*";
20. conservare per un periodo di almeno cinque anni dalla data di pagamento tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa;
21. permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale dei soggetti competenti;
22. restituire, su comunicazione del soggetto competente, gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;

23. assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati in conseguenza della realizzazione delle opere ammesse a contributo;
24. rispettare gli obblighi di pubblicazione ex art. 35 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, nei casi previsti dalla citata normativa.

Il mancato rispetto degli impegni sopra indicati comporta quanto indicato al successivo paragrafo "Revoca e recupero del finanziamento".

16. Realizzazione e modifica dei progetti

Per tutte le comunicazioni collegate alle fasi di realizzazione e modifica dei progetti, ad esclusione della domanda di pagamento, va inviata un'istanza al Settore Forestazione e Agroambiente della Regione Toscana.

Le istanze, in carta libera, dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentate e presentate, nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di amministrazione digitale, in via telematica utilizzando esclusivamente le seguenti modalità:

- a) tramite la propria casella di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di posta elettronica certificata di Regione Toscana (regionetoscana@postacert.toscana.it), purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare anche per via telematica e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato;
- b) tramite la piattaforma web ap@ci (<https://servizisicuri.it/apaci/>) che identifica il soggetto per mezzo dell'uso della tessera sanitaria elettronica attivata come carta nazionale di servizi come da comunicazioni inviate dal Ministero della Salute e dalla Regione Toscana.

Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande, per il rispetto della tempistica prevista nei paragrafi successivi, fa fede:

- in caso di domanda sottoscritta mediante modalità telematica, fa fede la data di sottoscrizione;
- in caso di domanda sottoscritta mediante apposizione di firma autografa, fa fede la data di spedizione.

Nel caso di presentazione dopo il termine indicato nei paragrafi successivi per le istanze diverse dalla domanda di pagamento, è in capo al richiedente il rischio di mancata istruttoria entro il termine di presentazione della domanda di pagamento, termine al quale è collegata la decadenza di cui al successivo paragrafo "*Richieste accertamento delle spese sostenute e liquidazione del contributo*".

Le istanze devono essere redatte in lingua italiana.

Nel caso in cui uno o più documenti siano firmati con firma autografa andrà allegato un documento di riconoscimento in corso di validità.

Sono fatte salve le indicazioni di maggior dettaglio previste nei paragrafi successivi.

16.1 Modifiche dei progetti

Non sono ammissibili modifiche ai progetti durante la fase di ammissibilità.

Sono invece ammissibili modifiche ai progetti dopo l'adozione dell'atto di assegnazione.

Le richieste di variazione successive all'assegnazione del contributo, adeguatamente motivate, possono riguardare:

1. il programma di lavoro;
2. la ripartizione per attività;
3. il piano finanziario.

Rimane ferma l'impossibilità che il contributo totale del progetto sia aumentato rispetto agli importi indicati all'interno del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto.

Durante il periodo di realizzazione del progetto approvato, il beneficiario può anche apportare adattamenti tecnici a quanto approvato purchè nella misura massima del 30% della spesa ammessa e rispettano quanto di seguito riportato. Tale modifica deve essere comunicata in sede di domanda di pagamento finale all'ufficio competente dell'istruttoria, che dovrà valutarne l'ammissibilità. L'adattamento tecnico è realizzato sotto la propria responsabilità dal beneficiario che è comunque tenuto a darne evidenza nella documentazione a corredo della domanda di pagamento inoltrata al Settore Forestazione e Agroambiente, che ne valuta l'ammissibilità.

Possono essere inoltre ammesse varianti, cioè modifiche di importo superiore al 30% della spesa ammessa, purchè presentate **almeno 60 giorni di calendario** prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento definito nell'atto di assegnazione, fermo restando il rispetto e il conseguimento degli obiettivi e delle finalità del progetto ammesso.

Varianti e adattamenti tecnici sono ammissibili solo se sono coerenti con la finalità del finanziamento, soddisfano le condizioni di ammissibilità, non comportano una riduzione del punteggio tale da rendere non più finanziabile la domanda di aiuto e non modificano la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento.

Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportano una riduzione della spesa ammissibile, il contributo viene ridotto in proporzione. Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportano un aumento della spesa complessiva per tipo di operazione, la maggiore spesa resta sempre a carico del beneficiario, che deve impegnarsi alla completa realizzazione del progetto.

Non sono in alcun modo consentite variazioni dei costi unitari delle singole voci di spesa né varianti/adattamenti tecnici che comportano modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile tali da inficiare la finanziabilità stessa.

La variante senza preventiva autorizzazione non sono ammissibili e, di conseguenza, non è ammissibile la spesa relativa.

Alla richiesta di variante fatta durante l'esecuzione dei lavori il richiedente/beneficiario deve allegare:

- una relazione dettagliata che motiva la richiesta di variante e definisca i termini previsti per la realizzazione degli stessi;
- l'indicazione e la quantificazione degli investimenti oggetto della variante;
- eventuali documenti necessari per la realizzazione della variante (es. varianti ai documenti edilizi, preventivi, VIA).

Analoga documentazione deve essere inviata contemporaneamente alla domanda di pagamento nel caso di adattamenti tecnici.

Quanto indicato potrà essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui il Settore Forestazione Agroambiente ne riscontri la necessità.

Nel caso di esito positivo, l'istruttore provvede a:

1. adottare un provvedimento, relativo agli esiti dell'istruttoria, che modifica i termini dell'atto per l'assegnazione dei contributi precedente, rideterminando l'elenco delle spese complessive del progetto, nonché l'importo del contributo e l'eventuale ricollocazione in graduatoria;
2. comunicare ai soggetti interessati l'esito motivato della richiesta/comunicazione.

Il provvedimento di autorizzazione o meno della variante deve essere adottato entro 30 giorni dalla presentazione (protocollazione) della domanda e viene trasmesso con PEC al beneficiario.

Le varianti e gli adattamenti tecnici non ammissibili, che vengono comunque realizzate, comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante, qualora il progetto mantenga i requisiti agli obiettivi previsti con il progetto iniziale;
- la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato, qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale.

16.2 Modifica del richiedente/beneficiario

Per la modifica del beneficiario possono verificarsi le due seguenti opzioni:

I. la modificazione interviene prima dell'erogazione del saldo

In questi casi l'Amministrazione regionale procede con le modalità di seguito indicate.

Nelle operazioni aziendali che non comportano l'estinzione del beneficiario originario e che trasferiscono la responsabilità della realizzazione del progetto ad un soggetto giuridico terzo, le agevolazioni concesse e non ancora erogate sono trasferite - previa apposita domanda - al nuovo soggetto a condizione che quest'ultimo:

- sia in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti dal bando;
- nei casi di cessione di azienda, di ramo di azienda o scissione, il nuovo soggetto continui ad esercitare l'impresa e assuma gli obblighi previsti dal bando/atto di assegnazione.

Nelle operazioni aziendali che comportano l'estinzione del soggetto beneficiario originario a favore di un nuovo o già esistente soggetto giuridico, che deve essere in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti dal bando, a quest'ultimo sono interamente trasferite le agevolazioni concesse e tutti gli obblighi ad esse connessi.

II. la modificazione interviene successivamente all'erogazione del saldo del contributo e fino al termine del periodo di impegno ex post

In questi casi (trattandosi di operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi) il soggetto subentrante deve essere in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti dal bando e, tranne i casi di successione ereditaria, non acquista lo status di beneficiario ma di soggetto debitore obbligato all'eventuale restituzione del finanziamento agevolato e di soggetto che si accolla gli obblighi di cui al paragrafo "*Impegni del beneficiario*".

In entrambi i casi, l'atto di trasferimento (cessione) d'azienda (o di ramo d'azienda) dovrà espressamente contenere i riferimenti al progetto agevolato e alla relativa agevolazione concessa.

L'operazione è ammissibile fermo restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la trasformazione.

16.2.1 Procedura di modifica del beneficiario

La domanda di modifica del soggetto beneficiario deve essere presentata al Settore Forestazione Agroambiente **entro i 30 giorni** successivi alla data dell'atto di modifica. La mancata presentazione della domanda entro il termine suddetto impedisce la liberazione del beneficiario iniziale.

Alla richiesta di modifica del richiedente/beneficiario andrà allegata la documentazione a dimostrazione della sussistenza delle condizioni necessarie al riconoscimento della modifica richiesta e la dichiarazione di accettazione degli impegni da parte del subentrante.

Il Settore Forestazione Agroambiente, effettuata l'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi, ammette il nuovo soggetto con idoneo provvedimento.

L'esito dell'istruttoria è comunicato dal soggetto gestore al soggetto beneficiario, tramite PEC, entro 45 giorni dalla richiesta.

Qualora in fase istruttoria di ammissibilità dell'istanza per il cambio del beneficiario emerga l'esigenza di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata, il termine per l'invio delle integrazioni richieste è fissato in 10 giorni dal ricevimento della richiesta delle stesse. La richiesta di integrazioni potrà riguardare esclusivamente specifiche relative al contenuto di documenti presentati, e sarà attivata solo nei casi in cui il soggetto gestore lo riterrà necessario.

In questo caso, i termini, si intendono sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni. Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in un periodo massimo, compreso il periodo di sospensione dei termini, di 75 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, la domanda sarà valutata sulla base della documentazione disponibile e già presentata in sede di domanda.

Nell'atto che autorizza la modifica del soggetto beneficiario, deve essere esplicitamente previsto che l'agevolazione passa in capo al nuovo soggetto obbligato.

Qualora la modifica del beneficiario non possa essere autorizzata per carenza dei requisiti o mancata assunzione degli obblighi previsti dal bando da parte del nuovo beneficiario, è disposta la revoca del contributo.

Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il nuovo soggetto risponde anche delle somme erogate ai precedenti beneficiari.

I contributi concessi e non erogati, alla data dell'evento di modifica del soggetto beneficiario, sono interamente liquidati al nuovo soggetto.

16.3 Proroga

Dopo l'inizio dei lavori è possibile per i beneficiari richiedere una sola proroga che, fatte salve le cause di forza maggiore, non potrà mai avere durata superiore a 6 mesi.

La proroga deve essere richiesta **almeno 45 giorni prima** del termine ultimo previsto nell'Atto di assegnazione per la presentazione della domanda di pagamento.

Alla richiesta di proroga andrà allegata la documentazione a dimostrazione dell'inizio dei lavori e una relazione dettagliata che motiva la richiesta ed illustra le cause del dilazionarsi dei lavori e delle spese nonché attesti la sussistenza delle condizioni necessarie al riconoscimento della proroga.

Il Settore Forestazione Agroambiente, effettuata l'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni fondamentali per la concessione della proroga e provvede ad adottare un adeguato provvedimento che dia atto degli esiti positivi o negativi dell'istruttoria stessa, fissando eventualmente la nuova data per la conclusione dei lavori o confermando quella già stabilita.

L'esito dell'istruttoria è comunicato dal soggetto gestore al soggetto beneficiario, tramite PEC, entro 30 giorni dalla richiesta. Qualora in fase istruttoria emerga l'esigenza di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata, il termine per l'invio delle integrazioni richieste è fissato in 10 giorni dal ricevimento della richiesta delle stesse. La richiesta di integrazioni potrà riguardare esclusivamente specifiche relative al contenuto di documenti presentati, e sarà attivata solo nei casi in cui il soggetto gestore lo riterrà necessario.

In questo caso, i termini, si intendono sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni. Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in un periodo massimo, compreso il periodo di sospensione dei termini, di 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, la domanda sarà valutata sulla base della documentazione disponibile e già presentata in sede di domanda.

17. Rendicontazione ed erogazione

Ai fini del riconoscimento dei lavori/spese effettuate e della liquidazione dell'aiuto concesso, entro il termine previsto dall'Atto di assegnazione per la conclusione dei lavori e delle spese, beneficiario deve:

- aver completato i lavori e le spese ammesse a contributo;
- richiedere la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

Per tutte le comunicazioni collegate alle fasi di erogazione e rendicontazione dei progetti il beneficiario deve inoltrare una domanda di pagamento, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema ARTEA con le stesse modalità previste per la presentazione della domanda di aiuto, e che contiene la richiesta di erogazione del pagamento a titolo di saldo.

Sono fatte salve le indicazioni di maggior dettaglio previste nei paragrafi successivi.

17.1 Richieste accertamento delle spese sostenute e liquidazione del contributo

I progetti finanziati sono sempre sottoposti a rendicontazione delle spese sostenute e a verifica finale dei risultati conseguiti, al fine del riconoscimento delle spese e della liquidazione del contributo assegnato. In fase di accertamento di domanda di saldo deve essere effettuata, oltre alla verifica della documentazione prodotta, almeno una visita sul luogo, per la verifica delle realizzazioni e degli acquisti previsti nella domanda di aiuto e confermati dall'atto per l'assegnazione dei contributi.

Pertanto, dopo la conclusione dei lavori e dei pagamenti, **entro il termine stabilito nell'Atto di assegnazione** devono presentare al Settore Forestazione Agroambiente una domanda di pagamento a titolo di saldo finale, con le stesse modalità di invio della domanda di aiuto, tramite il sistema di ARTEA.

La presentazione della domanda di saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo per il quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; **un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento oltre i 25 giorni di calendario dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca dell'atto per l'assegnazione dei contributi.**

Nella domanda di pagamento, pena la non ammissibilità, devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al momento della presentazione della domanda stessa in relazione agli investimenti ammessi a contributo, presentando i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti.

Sono ammesse solo le spese rendicontate correttamente nella domanda di pagamento e corredate dei relativi giustificativi.

Di seguito viene elencata la documentazione minima necessaria da allegare alla domanda di pagamento del saldo e da prodursi contestualmente alla stessa:

1. relazione firmata dal richiedente in cui è riportata:
 - la descrizione degli investimenti previsti e realizzati, dando evidenza degli eventuali adattamenti tecnici realizzati;
 - la descrizione degli obiettivi raggiunti;
 - gli elaborati grafici comprendenti la relativa cartografia topografica (scala minima 1:10.000) e catastale;
2. il computo metrico consuntivo dei lavori effettivamente eseguiti e della relativa spesa (firmato da un tecnico abilitato e competente in base al relativo ordinamento professionale, se previsto dalle norme vigenti per la realizzazione dell'opera), redatto con la stessa impostazione del computo preventivo, o tale da permetterne un facile raffronto, accompagnato dalla relativa contabilità consuntiva analitica dei lavori e comprensivo della contabilità degli eventuali beni e servizi forniti direttamente dal richiedente o dai suoi coadiuvanti; il documento deve evidenziare le eventuali differenze rispetto al computo metrico iniziale, nonché, nel caso di fornitura diretta di beni e servizi, delle modalità con cui gli stessi sono stati eseguiti, specificando i mezzi tecnici impiegati, il materiale autoprodotta ed l'idoneo personale utilizzato per la realizzazione delle singole tipologie di lavoro;
3. nel caso di lavori eseguiti con il personale dipendente aziendale:
 - a) Time sheet" mensile sottoscritto dal responsabile dei lavori che riporta l'orario di lavoro per giorno con la descrizione del lavoro svolto;
 - b) prospetto del costo orario effettivo mensile calcolato sui costi realmente sostenuti dal beneficiario e riferiti a ciascun dipendente, tenuto conto delle ferie fruite, della malattia etc. su base annua;
 - c) copia delle buste paga relative ai dipendenti impiegati nell'esecuzione dei lavori con riferimento al periodo interessato dai lavori;

d) documenti giustificativi a dimostrazione dei pagamenti effettivamente sostenuti dal beneficiario. Ove i giustificativi non siano relativi ai singoli dipendenti sarà necessario presentare una distinta recante le quote di pagamento riferite a ciascun dipendente siglata dal responsabile amministrativo;

4. elenco dei giustificativi di spesa relativi alle spese rendicontate e dei giustificativi di pagamento;
5. ove pertinente, indicazione degli estremi dei permessi e/o delle autorizzazioni necessari alla realizzazione degli interventi (con esclusione dell'eventuale permesso a costruire e/o della VIA già presentati in sede di ammissibilità);
6. dichiarazione del legale rappresentante del beneficiario, in forma di auto dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, attestante che:
 - le spese rendicontate sono di esclusiva competenza delle attività realizzate nell'ambito del presente bando;
 - le spese non vengono presentate ad altri Enti Pubblici per l'ammissione ad altri contributi;
 - le spese sono congrue;
 - per ciascuna fattura non sono state presentate note di credito, escluso quelle ivi indicate.

Nel caso in cui uno o più documenti sono firmati con firma autografa andrà allegato un documento di riconoscimento in corso di validità.

Le spese rendicontate e ammissibili sono quelle effettivamente e definitivamente sostenute dal beneficiario finale. Inoltre, il pagamento deve essere effettuato su un conto intestato al beneficiario.

Queste devono corrispondere a "*pagamenti effettuati ed effettivamente sostenuti dal beneficiario*", comprovati da fatture, o da documenti contabili di valore probatorio equivalente (come sotto specificato), e relativi giustificativi di pagamento intestati esclusivamente al beneficiario stesso.

Per giustificativo di pagamento si intende il documento, intestato al beneficiario, che dimostra l'avvenuto pagamento del documento di spesa; la sua data è compatibile con il periodo di eleggibilità delle spese come definita al precedente paragrafo "*Durata e termini di realizzazione del progetto*" e indicato nell'atto di assegnazione.

Ove non sia possibile presentare le fatture, i pagamenti devono essere giustificati da documenti contabili quali computi metrici consuntivi, modelli di pagamento (es. F24) e ogni altro documento avente forza probante equivalente emesso, nel caso in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione della fattura.

Il documento che dimostra il pagamento rappresenta la "*quietanza*" del documento di spesa. Qualora il pagamento di un singolo documento di spesa sia effettuato con diversi mezzi, per ciascuno di essi deve essere presentato il giustificativo di pagamento corrispondente fino a concorrere interamente all'importo del documento di spesa.

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi finanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti il progetto approvato deve produrre:

1. ciascun documento di spesa fornito di:
 - intestazione al beneficiario;
 - descrizione dell'oggetto della spesa, in modo che sia individuabile l'opera/il materiale acquistato;
 - importo della spesa con distinzione dell' IVA;
 - data di emissione;
 - dati fiscali di chi lo ha emesso;

- il CUP CIPE o, nei casi previsti, il CUP ARTEA¹⁵, esclusi i documenti di spesa relativi alle spese propedeutiche emessi prima della presentazione della domanda di aiuto.

2. i relativi giustificativi delle seguenti modalità di pagamento (uniche ammesse):

A. **Bonifico o ricevuta bancaria (Riba).** Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite internet, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. La ricevuta del bonifico o della Riba deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza ovvero:

- il numero proprio di identificazione;
- la data di emissione;
- la causale di pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce (per esempio: saldo/acconto n., fattura n. ..., del, della ditta);
- i dati identificativi dell'ordinante il pagamento, che devono corrispondere a quelli del destinatario ultimo del progetto;
- l'importo pagato, che deve corrispondere all'importo del documento di cui costituisce quietanza;
- CUP CIPE o il Codice Unico di progetto ARTEA (CUP ARTEA).

3. tutti gli originali di spesa, devono essere "annullati" mediante l'apposizione di un timbro che riporti la seguente dicitura:

- *"Documento contabile finanziato a valere sul "Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne (articolo 4 bis del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111)" - ammesso per l'intero importo" (o per l'importo di Euro in caso di riconoscimento parziale della spesa indicata nel documento);*

Il pagamento di un documento di spesa deve essere effettuato di norma con un bonifico specifico (o più bonifici specifici in caso di più pagamenti successivi, per esempio in caso di acconti e saldo). Nel caso di pagamenti effettuati in diverse forme, deve essere anche allegata una tabella riassuntiva dei documenti di pagamento in cui evidenziare i pagamenti parziali ed il totale pagato. Nel caso di pagamenti di più documenti di spesa con un solo bonifico/Riba, nella causale del bonifico/Riba devono essere indicati i singoli documenti di spesa.

B. **Bollettino postale** effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla ricevuta originale del bollettino. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

C. **Vaglia postale.** Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla ricevuta originale del vaglia postale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

D. **Assegno bancario:** deve essere utilizzato esclusivamente per il pagamento di beni immobili e deve riportare la dicitura "non trasferibile". In sede di rendicontazione deve essere fornita:

- la copia dell'assegno,
- la copia dell'estratto conto su cui è stato emesso da cui si possa rilevare l'addebito corrispondente,

¹⁵ Il cup ARTEA è sostitutivo del CUP CIPE per le eventuali spese fatte e fatturate dopo la presentazione della domanda di aiuto ma prima dell'assegnazione

- dichiarazione liberatoria del fornitore/venditore nella quale, oltre ai dati relativi alla transazione, risulti il riepilogo di tutti i dati relativi all'assegno utilizzato per il pagamento e che lo stesso venditore non ha più nulla da avere dall'impresa acquirente.

In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti o in natura.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle indicate.

Tutte le fatture se prive di CUP CIPE o CUP ARTEA (nei casi previsti) non saranno considerate ammissibili. Si dà atto che l'indicazione del CUP CIPE ovvero del CUP ARTEA deve essere riportata nel corpo della fattura e non successivamente.

A seguito di rendicontazione dell'attività, il Settore Forestazione e Agroambiente, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di accertamento finale e liquidazione del contributo (90 giorni nel caso che nei 60 giorni sia incluso il mese di agosto), effettua l'istruttoria delle richieste presentate. Tale fase comprende il sopralluogo per la verifica dei lavori svolti.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite nella relazione tecnica conclusiva allegata alla domanda di pagamento il Settore Forestazione e Agroambiente e delle risultanze della visita in loco effettua verifiche volte ad accertare:

- la coerenza dell'oggetto, degli obiettivi e dei risultati conseguiti dal progetto realizzato rispetto a quello ammesso a finanziamento;
- la congruità e realtà delle spese sostenute;
- il rispetto del cronoprogramma e degli altri elementi di progetto descritti;
- il rispetto delle condizioni di ammissibilità per le quali è prevista la verifica anche in fase di saldo e di cui ai precedenti paragrafi "*Requisiti di ammissibilità del beneficiario*" e "*Condizioni di ammissibilità degli investimenti*".

Nel caso in cui in fase di istruttoria della domanda di saldo emergesse l'esigenza di richiedere integrazioni rispetto ai contenuti della documentazione relativa al progetto, il termine per l'invio delle integrazioni richieste dal responsabile del procedimento è fissato in 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta delle stesse.

In questo caso, i termini si intendono sospesi, per un periodo massimo di trenta giorni.

La mancata presentazione della documentazione integrativa nei termini indicati comporta la valutazione del progetto senza il concorso degli aspetti risultati carenti.

La comunicazione al beneficiario dell'ammissibilità della domanda di pagamento a saldo viene inviata dal responsabile del procedimento, via PEC, entro 5 giorni lavorativi dalla conclusione dell'istruttoria.

A termine dell'istruttoria, l'ufficio competente entro 10 giorni provvede a predisporre l'atto che approva l'esito dell'istruttoria, l'importo del contributo riconosciuto a saldo.

A seguito di istruttoria positiva, il Settore Forestazione e Agroambiente dà mandato ad ARTEA (Organismo Pagatore della Regione Toscana) di liquidare la somma ammessa a contributo.

Per le domande di pagamento con esito istruttorio negativo, il Settore Forestazione Agroambiente a comunicare al beneficiario tramite PEC le motivazioni, specificando che il beneficiario ha dieci giorni di tempo entro i quali presentare le proprie osservazioni.

18. Tempistica e fasi del procedimento

La tabella sottostante riporta in sintesi le fasi principali del procedimento con la relativa tempistica:

	FASI DEL PROCEDIMENTO	Responsabil e della fase	TERMINI
1	Presentazione domanda di aiuto completa, ove previsto, di tutta la documentazione indicata nei singoli bandi	Richiedente	A partire dal 15 giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul BURT ed entro 60 giorni dalla data di pubblicazione

			sul BURT
2	Ricezione delle domande di aiuto	ARTEA	
3	Protocollazione delle domande di aiuto	ARTEA	Entro 1 giorno dalla ricezione della domanda di aiuto.
4	Avvio procedimento di raccolta domande per la formazione della graduatoria provvisoria	ARTEA	Dalla data di protocollazione nel sistema informativo ARTEA
5	Predisposizione Elenco delle domande pervenute	ARTEA	Entro 15 giorni dalla chiusura del bando
6	Approvazione graduatoria provvisoria	Settore Forestazione e Agroambiente	Entro 15 giorni successivi alla data di inoltro dell'Elenco delle domande.
7	Comunicazione avvio del procedimento istruttorio con indicazione del responsabile	Settore Forestazione e Agroambiente	Entro 15 giorni dall'approvazione della graduatoria provvisoria (giorno successivo alla pubblicazione sul BURT)
8	Istruttoria di Ammissibilità e emissione del Contratto ovvero dell'atto per l'assegnazione dei contributi	Settore Forestazione e Agroambiente	Entro 45 giorni successivi all'avvio del procedimento (75 giorni nel caso che nei 45 giorni sia incluso il mese di agosto)
9	Presentazione domanda di variante successiva all'emissione dell'atto per l'assegnazione dei contributi	Beneficiario	Almeno 60 giorni di calendario prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento.
10	Istruttoria domanda di variante	Settore Forestazione e Agroambiente	Entro 30 giorni dalla presentazione
11	Presentazione domanda di proroga	Beneficiario	Almeno 45 giorni prima la scadenza per la presentazione della domanda di pagamento
12	Istruttoria domanda di proroga	Settore Forestazione e Agroambiente	Entro 30 giorni dalla presentazione di proroga
13	Presentazione domanda di pagamento a saldo	Beneficiario	Entro il termine stabilito nell'atto per l'assegnazione dei contributi ¹⁶
14	Istruttoria domanda di pagamento a saldo	Settore Forestazione e Agroambiente	Entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento (90 giorni nel caso che nei 60 giorni sia incluso il mese di agosto)
15	Elenchi di liquidazione	Settore Forestazione e Agroambiente	Entro 10 giorni dalla chiusura dell'istruttoria della domanda di pagamento a saldo

¹⁶ La presentazione della domanda di saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo per il quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; **un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento oltre i 25 giorni di calendario dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca dell'atto per l'assegnazione dei contributi.**

19. Richieste e comunicazioni collegate al procedimento

Le ulteriori richieste e comunicazioni relative al procedimento in oggetto, e non meglio definite nei precedenti paragrafi, devono essere presentate su carta libera al soggetto competente per l'istruttoria:

- a) tramite la propria casella di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di posta elettronica certificata di Regione Toscana (regionetoscana@postacert.toscana.it), purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare anche per via telematica e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato;
- b) tramite la piattaforma web [ap@ci \(https://servizisicuri.it/apaci/\)](https://servizisicuri.it/apaci/) che identifica il soggetto per mezzo dell'uso della tessera sanitaria elettronica attivata come carta nazionale di servizi come da comunicazioni inviate dal Ministero della Salute e dalla Regione Toscana.

Ai fini della ricevibilità di tali richieste/comunicazioni di integrazione/variazione fa fede:

- in caso di domanda sottoscritta mediante modalità telematica, fa fede la data di sottoscrizione;
- in caso di domanda sottoscritta mediante apposizione di firma autografa, fa fede la data di spedizione.

Tali comunicazioni devono essere presentate, se del caso, entro 30 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento.

L'ufficio competente per l'istruttoria dovrà comunicare al soggetto richiedente l'esito delle verifiche fatte entro 30 giorni dalla presentazione della suddetta comunicazione.

20. Rinuncia

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare al contributo concessogli e non ancora erogato, deve comunicarlo al Settore Forestazione e Agroambiente della Giunta Regionale con le modalità previste al precedente paragrafo "*Richieste e comunicazioni collegate al procedimento*".

21. Controlli e ispezioni successivi all'erogazione del contributo

Dopo l'erogazione del contributo il Settore Forestazione Agroambiente – direttamente, o tramite il soggetto gestore o altro ente a ciò autorizzato - si riserva di effettuare in ogni momento controlli in loco a campione sui soggetti finanziati per la verifica del rispetto degli obblighi previsti al precedente paragrafo "*Impegni del beneficiario*" e richiamati nell'atto di assegnazione.

L'Amministrazione regionale si riserva, comunque, di effettuare, in ogni momento, controlli documentali, verifiche ed ispezioni, anche presso il beneficiario, allo scopo di verificare la realizzazione del progetto di investimento, anche in relazione alle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dal bando e nell'atto di assegnazione e la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese.

L'esito negativo, anche di uno, dei controlli di cui sopra, comporta la decadenza e conseguente revoca (totale o parziale) dello stesso.

22. Revoca e recupero del finanziamento

La decadenza conseguente alle verifiche effettuate dal Settore Forestazione Agroambiente successivamente all'erogazione a saldo, determina la perdita del beneficio e la revoca (totale o parziale) dello stesso.

Costituiscono cause di decadenza e revoca totale:

1. rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
2. mancato rispetto anche di uno solo dei requisiti di cui ai punti 4), 8), 16), 21), 22), 23), del precedente paragrafo "*Impegni del beneficiario*" accertata attraverso i controlli di cui al precedente paragrafo "*Controlli e ispezioni successivi all'erogazione del contributo*";
3. rinuncia del beneficiario di cui al precedente paragrafo "*Rinuncia*".

Costituiscono cause di decadenza e revoca parziale:

4. mancato rispetto anche di uno solo dei requisiti di cui ai punti 9), 13), 14), 19), 20) del precedente paragrafo "*Impegni del beneficiario*" accertata attraverso i controlli di cui al precedente paragrafo "*Controlli e ispezioni successivi all'erogazione del contributo*".

In caso di revoca parziale il contributo sarà ridotto, previo contraddittorio con il beneficiario ai sensi della L. n. 241/1990, in modo proporzionale all'importo collegato al requisito non rispettato.

A tal fine la Regione Toscana, in attuazione della L. 241/90, comunica al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso, all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) ed assegna ai destinatari della comunicazione un termine di dieci giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine il beneficiario può presentare alla Regione Toscana scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo PEC all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it, Settore Forestazione Agroambiente.

Gli uffici della Regione Toscana, esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione, esaminate le risultanze istruttorie, la Regione Toscana, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione al beneficiario ed al soggetto gestore.

Qualora la Regione Toscana ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento determina, con provvedimento motivato, la decadenza e revoca dell'agevolazione, calcolando gli interessi al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) di volta in volta vigente.

In caso di revoca del beneficio del termine gli interessi decorrono dalla data di scadenza della rata non pagata, mentre negli altri casi gli interessi decorrono dalla data di erogazione del finanziamento.

Detta modalità di calcolo degli interessi potrà subire modifiche a seguito di nuove disposizioni normative comunitarie e nazionali.

Successivamente gli uffici regionali competenti trasmettono ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento.

Decorsi trenta giorni dalla ricezione del provvedimento, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, la Regione Toscana tramite gli uffici preposti provvederà all'escussione della garanzia fidejussoria e/o alla iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti comprensivi di interessi calcolati al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) di volta in volta vigente.

23. Informativa in materia di protezione dei dati personali

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679, si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al presente bando è effettuato da Regione Toscana - Giunta regionale in qualità di titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it) ed è finalizzato unicamente alle seguenti finalità:

- partecipazione a questo bando e pubblicazione della graduatoria sul BURT;

- erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi ed effettuazione dei controlli.

Per tali fini potranno essere trattati anche categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 2016/679 e s.m.i. e dati relativi a condanne penali e reati "dati giudiziari" come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 2016/679 e s.m.i.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono i seguenti:

- email: urp_dpo@regione.toscana.it;
- <http://www.regione.toscana.it/responsabile-protezione-dati/contatti>

I dati, trattati con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici, saranno conservati per tutto il tempo necessario alla durata di ogni fase del procedimento presso le strutture interessate. Saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento.

Il trattamento dei dati raccolti avverrà a cura del personale autorizzato ed istruito del Settore "Forestazione. Agroambiente" preposto al procedimento concorsuale (ivi compresa la commissione esaminatrice) e verrà effettuato con modalità manuale e informatizzata.

Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per gli adempimenti necessari per istruire la domanda e per l'eventuale concessione dei benefici richiesti. Il rifiuto del conferimento dei dati determinerà l'impossibilità parziale o totale di istruire la domanda, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio.

I dati personali sono comunicati, per le finalità sopra indicate e per gli aspetti di rispettiva competenza ad ARTEA, alla Ragioneria dello Stato, al MIPAAF e alla Unione Europea.

Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter della domanda per i quali è stata disposta la pubblicazione sul B.U.R.T. e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana.

6. Il partecipante al bando ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it).

Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

23.1 Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i, il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Forestazione e Agroambiente della Giunta Regionale.

23.2 Obblighi di pubblicazione ex art. 35 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34

A carico dei beneficiari degli interventi finanziati sul presente avviso sussistono specifici obblighi di pubblicazione di cui all'art.35 del D.L.30 aprile 2019, n.34 (cd. decreto crescita) convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n.58, che stabilisce che le associazioni, fondazioni, onlus, oltre che le imprese (escluse le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del Codice Civile.) , sono tenute a pubblicare, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata.

23.3 Disposizioni finali

Ai fini del bando, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie verranno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle domande, L'indirizzo di PEC verrà reso noto alle imprese partecipanti con successiva comunicazione.

Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali all'Amministrazione regionale da parte di beneficiari che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti, richieste proroghe, ecc.) dovranno essere effettuate tramite PEC. A tal fine, le imprese partecipanti dovranno dotarsi di una propria casella PEC inserendone i riferimenti nella domanda di aiuto.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BURT le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

L'Amministrazione regionale si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.